



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Natale Longo

Consigliere relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Referendario

SENTENZA

nel **giudizio iscritto al n. 23266** del registro di segreteria, sul conto n. 34738, **reso dall'agente contabile Pantaleone Luma-stro**, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Paolini e Gian Paolo Furriolo (con domicilio eletto presso lo studio Furriolo, in Catanzaro, via indipendenza n. 13), **per la riscossione “diritti di segreteria e rilascio carte d'identità”** presso il Comune di Crotone per l'esercizio 2016, depositato in data 13/2/2018.

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;

Viste le relazioni del Magistrato relatore n. 127/2022 dell'11 luglio 2022 e del 27/7/2023 e ;

Vista le memorie dell'agente contabile, depositate in data 18/10/2022 e 1 agosto 2023;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 8 novembre 2023, il sostituto procuratore generale Dott. Fernando Gallone e l'avvocato Gian Paolo Furriolo per l'agente contabile, che concludevano come da verbale di udienza.

F A T T O

	In data 13/8/2018, è stato depositato presso questa Sezione	
	giurisdizionale il conto giudiziale n. n. 34738, reso dall'agente	
	contabile Pantaleone Lumastro per la riscossione “diritti di se-	
	greteria e rilascio carte d’identità” presso il Comune di Crotone	
	per l’esercizio finanziario 2016.	
	Nella relazione n. 127/2022 , il magistrato relatore sul	
	conto, all’esito dell’esame della documentazione acquisita	
	all’esito dell’istruttoria, i un primo esame della documentazione	
	acquisita, ha rilevato le seguenti evidenze gestionali:	
	il sig. Lumastro è stato ufficialmente nominato agente con-	
	tabile presso il servizio anagrafe e stato civile con la delibera-	
	zione della giunta comunale n. 239 dell’11/9/2015;	
	l’atto di parificazione del conto giudiziale è la determinazione	
	dirigenziale n. 821 del 26/4/2017;	
	non sono presenti ricevute di riscossioni (blocchetti) in	
	quanto non utilizzati;	
	il giornale di cassa, redatto mensilmente, annota l’importo	
	dei diritti di segreteria riscossi giornalmente, il totale del mese,	
	gli estremi delle reversali con cui periodicamente vengono effet-	
	tuati	
	i versamenti in tesoreria ed il saldo finale mensile;	
	su un foglio di calcolo excel, è stata eseguita la somma di	
	tutti i singoli importi che risultano riscossi quotidianamente dal	
	giornale di cassa, il totale delle riscossioni ammonta ad €	
	60.941,38, confermando quanto riportato nel conto giudiziale;	
	2	

	• riguardo alle ricevute di versamento rilasciate per quietanza	
	dal cassiere della banca tesoriere dell'ente e/o copia degli	
	estratti conto corrente bancario trimestrali, da cui sia inconfu-	
	tabilmente desumibile l'effettivo accreditoamento disposto con le	
	28 reversali, l'ente ha risposto che "...è impossibilitato a reperire	
	la documentazione richiesta";	
	• ad ogni modo, con l'impiego di un foglio di calcolo excel, è	
	stata eseguita la somma degli importi versati in tesoreria risul-	
	tanti dalle 28 reversali prodotte; si è accertato che la somma	
	versata ammonterebbe ad € 60.941,38;	
	• dalla documentazione disponibile agli atti, si è accertato che	
	le riscossioni ammontano ad € 60.941,38 e, atteso che la	
	somma versata ammonterebbe ad € 60.941,38, il totale riscosso	
	astrattamente risulterebbe versato per intero nelle casse comu-	
	nali.	
	Tuttavia, il magistrato relatore sul conto giudiziale ha eviden-	
	ziato che la documentazione prodotta dall'agente contabile a	
	prova dei versamenti effettuati in tesoreria delle somme ri-	
	scolte, consiste sostanzialmente in un ordine di riscossione	
	dato al tesoriere "...il tesoriere incasserà la somma.....dai sot-	
	toindicati per..." e come tale non riporta alcun dato concreto	
	dell'effettivo accreditoamento delle somme (esempio firma di	
	quietanza, data di accredito, data di valuta).	
	In proposito, con ulteriore nota n. 0050764 del 1.7.2022 l'Ente	
	ha fatto presente che "...non è possibile reperire quanto	
	3	

	richiesto a seguito della limitazione nella consultazione a partire	
	dell'anno 2019 del portale enti...inoltre, a seguito di fusione tra	
	istituti bancari..., anche il tesoriere è impossibilitato a fornire	
	copia della documentazione richiesta”.	
	Il magistrato relatore sul conto ha quindi conclusivamente rite-	
	nuto che il conto non può essere dichiarato regolare e che (seb-	
	bene il totale incassato astrattamente coincida con il totale ver-	
	sato) la carenza di prova degli accrediti comporta un ammanco	
	tecnicamente pari all'intero valore del conto (€ 60.941,38), chie-	
	dendo quindi al Presidente di questa Sezione di fissare l'udienza	
	di trattazione del giudizio affinché il collegio l'adotti i provvedi-	
	menti ritenuti necessari.	
	Con memoria in atti il 18/10/2022 l'agente contabile, rap-	
	presentato e difeso dagli avvocati Enzo Paolini e Gian Paolo Fur-	
	riolo, ha rappresentato che il Comune, a seguito delle richieste	
	istruttorie del Magistrato relatore sul conto, ha presentato	
	istanza di accesso agli atti ex art.119 T.U.B. al tesoriere, il quale	
	ha fornito copia contabile del bollettario relativo al conto cor-	
	rente del Comune di Crotona relativo agli anni 2015 e 2016.	
	La difesa, dopo aver richiamato le disposizioni del Tuel (art. 226	
	del d. lgs. n. 267/200) che impongono al tesoriere di presentare	
	all'Ente locale il proprio conto con allegati gli ordinativi di ri-	
	scossione e di pagamento e le relative quietanze (anche in forma	
	informatica), ha allegato copia contabile informatica del bollet-	
	tario, sostenendo che detta documentazione comprovi	
	4	

	l'avvenuto integrale ed effettivo incasso del tesoriere delle	
	somme versate dall'agente contabile, come ritenuto da una re-	
	lazione di un perito contabile, anch'essa versata in atti.	
	La difesa ha quindi concluso chiedendo di "dichiarare inammis-	
	sibile e comunque rigettare per infondatezza la domanda propo-	
	sta dalla Procura attrice" e per l'effetto di "mandare assolto il	
	sig. Lumastro da qualsiasi addebito", con ogni conseguenziale	
	statuizione in ordine alle spese del giudizio.	
	All'esito dell'udienza di giorno 8 novembre 2022, ordi- nanza n. 5/2023, il Collegio ha constatato che a comprova del referito riversamento in tesoreria dell'importo di euro 60.941,38 l'agente contabile aveva prodotto soltanto un ordine di riscos- sione dato al tesoriere "...il tesoriere Banca Carime spa riscuo- terà dai sottoindicati per..." non riportante alcun dato concreto dell'effettivo accredito delle somme (ad esempio, firma di quietanza, data di accredito, data di valuta); quindi, considerato che dall'allegato n. 8 "Stampa bollettario sintetico", peraltro non sottoscritto dal tesoriere, sembravano, prima facie, emergere operazioni ulteriori per incassi di diritti di segreteria, carte di identità e anagrafe (per un totale di euro 63.814,44), ha disposto accertamenti diretti, a mezzo della Guardia di Finanza, presso il Tesoriere, al fine di acquisire le reversali di incasso (documen- tazione comprovante l'effettivo riversamento) inerenti alla ge- stione sub iudice, con la restituzione degli atti al magistrato istruttore per il prosieguo dell'istruttoria.	
	5	

	In data 13 aprile 2023, la Guardia di Finanza ha deposi-	
	tato la documentazione acquisita relativamente all'esercizio	
	2016, ovvero:	
	1. n. 2 verbali redatti dalla Guardia di finanza per le operazioni	
	compiute in esecuzione dell'ordinanza n. 5/2023 in data	
	15.3.2023 e 12.4.2023 presso il Comune di Crotone;	
	2. nota prot. n. 22674 del 20.3.2023 del Comune di Crotone	
	indirizzata al tesoriere con la quale l'ente chiede al tesoriere l'in-	
	vio della documentazione esplicitata nell'ordinanza 5/2023;	
	3. comunicazione di fusione della UBI Banca nel gruppo Intesa	
	San Paolo;	
	4. pec del tesoriere indirizzata al Comune di Crotone e protocol-	
	lata al n. 28086 del 5.4.2023, in cui il tesoriere in riscontro alla	
	richiesta dell'ente, ha rappresentato che "...le reversali d'incasso	
	quietanzate dal tesoriere non sono in nostro possesso in quanto	
	la gestione del vostro ente era effettuata tramite ordinativo in-	
	formatico e i relativi esiti messi a vostra disposizione online o,	
	se da voi richiesto, forniti tramite CD...segnaliamo che le stesse	
	risultano già richieste e fornite all'ente tramite invio del bollet-	
	tario firmato digitalmente...Vi evidenziamo che nella documen-	
	tazione originariamente fornita era presente la firma digitale	
	della Banca. Riteniamo che l'Ente nel risalvare il file inavverti-	
	tamente l'abbia eliminata (vd. file allegati). Segnaliamo che nei	
	prospetti riassuntivi (bollettari) non viene mai indicato il nu-	
	mero della quietanza; trattandosi di incassi e non di pagamenti	
	6	

	il numero che identifica l'incasso è il numero di bolletta presente	
	nei bollettari”. Il tesoriere ha quindi inviato in allegato la stampa	
	del bollettario 2016 e bollettario 2017, firmati digitalmente dal	
	cassiere dell’Istituto bancario.	
	Con relazione conclusiva n. 127/2022-2 del	
	27/7/2023 , il magistrato istruttore ha rassegnato le seguenti	
	conclusioni:	
	<i><<• pur non essendo state trasmesse le reversali d’incasso quie-</i>	
	<i>tanzate dal tesoriere, sono stati inviati i bollettari firmati digital-</i>	
	<i>mente dal cassiere dell’Istituto bancario relativi all’anno 2016 e</i>	
	<i>2017;</i>	
	<i>• si è accertato che in essi sono riportati, per tutte le reversali</i>	
	<i>d’incasso emesse, il numero della reversale di riferimento, il nu-</i>	
	<i>mero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l’importo</i>	
	<i>riscosso, il soggetto versante e la causale, attestando quindi l’av-</i>	
	<i>venuto accredito della somma riscossa per diritti di segre-</i>	
	<i>teria e versata nelle casse comunali.</i>	
	<i>Pertanto, a conclusione dell’ampia fase istruttoria, questo Magi-</i>	
	<i>strato ritiene che:</i>	
	<i>- la documentazione prodotta a prova dei versamenti in tesoreria</i>	
	<i>(stampa bollettario sintetico firmato digitalmente dall’Istituto cas-</i>	
	<i>siere) possa ritenersi adeguata a dimostrare l’effettivo accredita-</i>	
	<i>mento di tutta la somma riscossa e versata;</i>	
	<i>- il conto può definirsi “regolare” in quanto l’effettivo accredita-</i>	
	<i>mento della somma nelle casse dell’ente appare fornito di</i>	
	7	

prova>>.

All' **udienza del giorno 8 novembre 2023**, la difesa dell'Agente contabile ha insistito per la dichiarazione di regolarità e il discarico, conclusioni sostanzialmente fatte proprie anche dal PM.

DIRITTO

[1] Nel **merito** e quanto all'ammanco originariamente contestato, la documentazione depositata a seguito della riferita ordinanza istruttoria consente di ritenere sostanzialmente dimostrato l'effettivo accreditamento del complesso delle somme in questione.

Infatti, a seguito della riferita ordinanza istruttoria, sono stati trasmessi ex art. 226 Tuel (nel testo modificato dal d. lgs. N. 118/2011 e ss. mm., che ha consentito, con decorrenza dall'esercizio finanziario 2015, la produzione di documenti informatici contenenti gli estremi di ordinativi di riscossione e di pagamento) i bollettari firmati digitalmente dal cassiere dell'Istituto bancario relativi agli anni 2015 e 2016, nei quali sono riportati, per tutte le reversali d'incasso emesse, il numero della reversale di riferimento, il numero della bolletta di riscossione, la data di riscossione, l'importo riscosso, il soggetto versante e la causale, attestando quindi l'avvenuto accreditamento della somma riscossa per diritti di segreteria e versata nelle casse comunali.

Il conto deve dunque ritenersi regolare, con conseguente

discarico dell'agente contabile.

[2] Quanto alle **spese processuali**, pur a fronte della regolarità del conto, se ne dispone la compensazione, avuto riguardo alla produzione, solo in corso di giudizio e a seguito di intervento della Guardia di Finanza, della documentazione informatica firmata digitalmente comprovante gli incassi.

PQM

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria - definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara la regolarità del conto sub iudice e compensa le spese processuali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno
8 novembre 2023.

IL MAGISTRATO RELATORE

dott. Natale Longo dott. Luigi Cirillo

Firmato Digitalmente Firmato Digitalmente

Depositato in Segreteria il 08/04/2024

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente